Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale del 21 novembre 2006

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI PROVA DI QUALIFICAZIONE

IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del 27 aprile 2004, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;

Visto il documento di verifica annuale del piano di reclutamento per il triennio 2004–2006, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 275 del 22 novembre 2005, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1641 del 24 novembre 2005, con il quale l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sulle particolari ragioni d'urgenza che impongono il reclutamento di collaboratori tecnici addetti al reparto centrale telefonica;

Visti gli articoli 7, 44, 50, 51, 52, 55 e 58 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;

Considerata la specificità della professionalità del collaboratore tecnico addetto al reparto centrale telefonica, che rende opportuno il possesso di una adeguata pregressa esperienza professionale, nonché il prolungato possesso di specifica perizia e precisione nello svolgimento delle mansioni manuali tipiche;

Ritenuto applicabile, conseguentemente, l'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale, in materia di fissazione dei limiti d'età per la partecipazione alla presente prova di qualificazione;

Vista la proposta del Segretario generale, formulata ai sensi del citato articolo 55 del Regolamento dei Servizi e del personale;

DELIBERA

ART. 1.
Posti per i quali è indetta la prova di qualificazione

1. E' indetta una prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di 3 collaboratori tecnici addetti al reparto centrale telefonica (codice **035**).

ART. 2.
Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;
   c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: diploma di perito industriale conseguito presso un istituto tecnico, ovvero diploma di maturità professionale conseguito presso un istituto professionale, limitatamente, per entrambi i diplomi citati, agli indirizzi elettrico, elettronico, elettrotecnico, audiovisivo, informatico, delle telecomunicazioni. Qualora il richiesto diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la spedizione della domanda di partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda di partecipazione;
   d) idoneità fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
   e) godimento dei diritti politici;
   f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, di cui all'allegato **D**, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
   g) esperienza lavorativa, coperta da regolare contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, con mansioni di addetto alla gestione, conduzione e manutenzione di centrali telefoniche, ovvero di addetto alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione di reti e sistemi elettrici, ovvero di sistemi informatici connessi in rete locale o geografica, ovvero di reti e sistemi di telecomunicazioni in area locale o geografica, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti pubblici o soggetti privati, ovvero in regime di lavoro autonomo. La contribuzione obbligatoria di cui al precedente periodo deve risultare integralmente effettuata entro la data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.

2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lett. *b)*.

ART. 3.
Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché dei titoli di preferenza dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicati nella richiesta. I termini e le modalità stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione. L'Amministrazione può procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove d'esame. In particolare, l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *g)*, la documentazione attestante l'attività concretamente svolta e gli avvenuti versamenti contributivi e di provvedere direttamente all'accertamento medesimo. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini stabiliti.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta esclusione dalla prova di qualificazione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione.

ART. 4.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione è redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato **A**, reperibile anche presso la Camera dei deputati, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nonché all'indirizzo Internet http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.* La data di spedizione è comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il codice della prova di qualificazione (**035**). Alla domanda di partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione del provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *c)*.

2. L'utilizzo di modalità diverse da quelle indicate al comma 1 per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla prova di qualificazione. L'Amministrazione tiene conto di un'eventuale sostituzione della domanda già inviata dal candidato solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime modalità indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva della precedente. L'Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della domanda di partecipazione, né consente modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata possibilità di invio o per la mancata ricezione della domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare esclusivamente il codice della prova di qualificazione e i propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema riportato in allegato **B**.

5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:

   a) cognome e nome;

   b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della provincia;

   c) data di nascita e sesso;

   d) codice fiscale;

   e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di validità, che intende utilizzare per la partecipazione alle prove d'esame;

f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. *a), c), d), e), f)*, *g)*; per il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *c)*, occorre indicare, altresì, se il titolo di istruzione sia stato conseguito all'estero;

g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;

h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2;

i) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il numero telefonico completo di prefisso;

l) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione alla prova di qualificazione.

6. I candidati che, per infermità temporanea, ovvero per patologie non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *d)*, abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa, con lettera raccomandata, alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, dopo la scadenza del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.

7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c*), *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, nonché di domande alle quali il candidato, che abbia conseguito all'estero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *c)*.

8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 5.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti all'articolo 4, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione.

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'articolo 4, comma 5, lett. *i)*, nel medesimo modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione.

3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma,

con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del recapito di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *i)*. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso.

4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 6.
Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica professionale e in una prova orale.

2. Nell'eventualità che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sia superiore a 2.000, la prova scritta sarà preceduta da una prova selettiva.

3. L'eventuale prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta multipla ed a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato **C**. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un volume di cui l'Amministrazione curerà la pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione. Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.

4. La prova selettiva è valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati il primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.

5. L'ammissione alla prova scritta è deliberata al termine della sessione eventualmente dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex–aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.

6. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, a partire dalla data che sarà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della medesima prova selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.

7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 10 quesiti concernenti elettronica, informatica, telecomunicazioni, sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo soccorso. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di due ore.

8. La prova scritta è corretta in forma anonima ed è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla successiva prova pratica professionale i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si siano collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di 40 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex-aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.

9. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale sarà affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.

10. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle capacità del candidato di svolgere le attività operative richieste alla professionalità di collaboratore tecnico addetto al reparto centrale telefonica, in particolare con riferimento agli interventi necessari per la gestione, la conduzione e la manutenzione di centrali telefoniche. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica professionale è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 7. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.

11. La prova pratica professionale è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica professionale conseguano un punteggio non inferiore a 21/30.

12. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.

13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato **C**.

14. La prova orale è valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengano un punteggio non inferiore a 21/30.

15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate nell'allegato **C**. La prova facoltativa è valutata in trentesimi con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.

16. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale.

17. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova facoltativa di lingua straniera.

18. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio della prova di qualificazione.

19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3, comma 1.

ART. 7.
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione della prova scritta e della prova pratica professionale; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento della prova di qualificazione ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2; approva l'elenco dei candidati ammessi, nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, alla prova scritta, nonché gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica professionale e alla prova orale; approva la graduatoria finale della prova di qualificazione.

ART. 8.
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 9 febbraio 2007, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* saranno fornite, insieme con la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, anche le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, nonché le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* sarà pubblicata l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. Nell'eventualità che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sia superiore a 2.000, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla prova di qualificazione devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del 9 febbraio 2007, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* saranno pubblicate le informazioni sulla disponibilità del volume di quesiti di cui all'articolo 6, comma 3, e l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno fornite, insieme con la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, anche le informazioni inerenti il diario della medesima prova scritta, le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale, le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 9.
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via degli Uffici del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.

ART. 10.
Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di reclutamento saranno disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it. In particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni concernenti il punteggio riportato nella eventuale prova selettiva, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati ammessi, nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, alla prova scritta, le informazioni concernenti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica professionale e alla prova orale, le istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove, nonché tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale*.

ART. 11.
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione.

ART. 12.
Assunzione dei vincitori

1. I vincitori della prova di qualificazione ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
2. I vincitori della prova di qualificazione devono presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso, l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. I vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a contratto. Dopo almeno un anno di servizio a contratto, sono inquadrati nel secondo livello funzionale-retributivo, con la qualifica di collaboratore tecnico, previo superamento di un concorso interno riservato, per titoli e per esami.
4. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Roma, 8 novembre 2006

I DEPUTATI QUESTORI
On. Gabriele ALBONETTI
On. Francesco COLUCCI
On. Severino GALANTE
su proposta del Segretario generale
Dott. Ugo Zampetti

Allegato A, Istruzioni per la compilazione dell'Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D